

Oggetto: L.R. n.90/80, rilascio nuova concessione mineraria di acqua termominerale, denominata "PAGLIETO 1", sita in territorio del comune di Canino (VT). Accoglimento istanza della "Acque di Vulci" S.r.l. e contestuale costituzione delle Zone di protezione.

**IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO ECONOMICO ED OCCUPAZIONALE**

VISTO il <<Nuovo Statuto della Regione Lazio>>, Legge Statutaria 11 novembre 2004, n.1;

VISTA la <<Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale>>, L.R. 18 febbraio 2002, n.6 e successive modificazioni;

VISTO il <<Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale>> 6 settembre 2002, n.1 e succ. modificazioni;

VISTE le principali disposizioni legislative e regolamentari sulle concessioni minerarie di coltivazione delle acque minerali e termali ed, in particolare:

- a) R.D. 29/07/27, n.1443 e successive modificazioni ed integrazioni <<Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e della coltivazione delle miniere del Regno>>, testo fondamentale per la regolazione dei rapporti in materia di concessioni minerarie ed autorizzazioni all'attività di ricerca e coltivazione;
- b) D.P.R. 24-07-77, n.616 <<Attuazione della delega di cui all'art.1 della legge 24 luglio 1977, n.382>>, che rende effettivo il trasferimento alle Regioni delle competenze in materia;
- c) L.R. 26/06/80, n.90 e successive modificazioni ed integrazioni <<Norme per la ricerca, coltivazione, e utilizzazione delle acque minerali e termali nella Regione Lazio>>, testo che regola le disposizioni regionali sulla materia;

CONSIDERATO che le acque minerali e termali fanno parte del <<patrimonio indisponibile regionale>>, come sancito dall'art. 11 della legge 16 maggio 1970 n.281 e art. n.1, legge regionale 26 giugno 1980 n.90;

PRESO ATTO che con Determinazione dirigenziale del Dipartimento Economico ed Occupazionale n. C828 del 19/05/2004 è stato concesso il permesso di ricerca per acqua termominerale, denominato "Paglieto 1", sito in territorio del comune di Canino (VT), a favore della "Acque di Vulci" S.a.s. di Flavio Tarantino, per anni tre, successivamente prorogato per anni uno, giusta Determinazione dirigenziale n. C1609 del 20/06/07;

CONSIDERATO che, nei casi di rinvenimenti di acqua avente caratteristiche chimiche, fisiche ed organolettiche definibili come "minerali" o "termominerali", il titolare del permesso di ricerca può presentare istanza di concessione regionale per la coltivazione del giacimento idro-termo-minerale, con le modalità previste dall'art. 11 e 12 della L.R. n.90/80 e succ. mod.ni;

CONSIDERATO che il Sig. Flavio Tarantino, in qualità di legale rappresentate della "Acque di Vulci" S.a.s., con sede in Canino, Via Tuscania, 28, C.F. 01642760563, ha presentato istanza di concessione, pervenuta il 16/11/07 ed assunta agli atti con prot. n.167291, per il rilascio della concessione mineraria di acqua termominerale, da denominarsi "Paglieto 1", sita in territorio del Comune di Canino (VT) ed avente un'estensione di ha 17.40 (diciassette ettari e quaranta aree), con contestuale istanza di costituzione delle Zone di protezione;

PRESO ATTO della relazione idrogeologica, sottoscritta dal Dr. Geologo Francesco Delle Monache, che attesta la natura e la caratterizzazione del giacimento minerario di acqua termale;

CONSIDERATO che l'istanza è risultata completa nei documenti previsti e corredata dalla planimetria catastale, in scala 1:4.000 con delimitazione cartografica dei limiti della concessione, con relative Zone di protezione (igienico- sanitaria; ambientale);

CONSIDERATO che si è concluso il seguente iter procedimentale:

- 1) la richiesta di concessione è stata inviata, con nota prot. n. 14683 del 29/01/2008, al Sindaco del comune di Canino per la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale, per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 15 febbraio 2008;
- 2) il Sindaco del comune di Canino, con nota n.4383 del 9/04/08, pervenuta il 05/05/08 ed assunta al protocollo con n. 65444, ha restituito gli atti relativi, muniti di sottoscrizione per avvenuta pubblicazione all'Albo pretorio, senza opposizioni od osservazioni;
- 3) il Comune di Canino, con nota n. 4382 del 9/04/08, pervenuta il 15/04/08 ed assunta al protocollo con n. 56424, ha inviato la Deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 27/03/08, concernente la propria valutazione favorevole al rilascio della nuova concessione in argomento, compatibilmente con la salvaguardia dei vincoli paesistici esistenti;
- 4) il Comune di Canino ha inviato un dettagliato "certificato di destinazione urbanistica" della zona oggetto dell'intervento, da cui si evince che la zona è classificata E - sottozona E2 agricola di particolare valore, comprensiva di diverse restrizioni da porre in evidenza;
- 5) è stato chiesto alla ASL di Viterbo Sez. 2, con nota prot. n.186417 del 20/12/07, di esprimersi in merito alla valutazione dell'eventuale esistenza di "elementi di rischio specifico di natura igienico - sanitaria", inerenti la protezione della falda acquifera sotterranea, interessata dalla nuova richiesta di concessione;
- 6) la ASL di Viterbo, Servizio di Igiene pubblica, con nota n. 258 del 25/02/08, pervenuta il 29/02/08 ed assunta al protocollo con n.32398 del 29/02/08, ha espresso parere favorevole, per quanto di competenza;
- 7) è stato chiesto alla Società interessata, con la nota n. 12618 del 25/01/08, di provvedere alla divulgazione dell'iniziativa a mezzo stampa e Organi ufficiali dello Stato e Regione;
- 8) la Società interessata ha provveduto alla pubblicazione di un annuncio informativo sulla natura della propria richiesta, sul quotidiano "il Tempo", cronaca "Lazio Nord" del 12/02/08;
- 9) analogo annuncio è stato pubblicato anche sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.20 del 16/02/08, Sezione inserzioni e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n.7 del 21/02/08, parte terza - avvisi;
- 10) la Provincia di Viterbo e la Camera di Commercio di Viterbo non hanno dato riscontro alla richiesta di parere avanzata con nota n. 1485 del 29/01/08;
- 11) il Ministero della Salute, con Decreto dirigenziale n. 3844 del 7/05/08, ha disposto il riconoscimento delle proprietà terapeutiche dell'acqua minerale naturale "Paglieto 1" per balneo-fango-terapia;
- 12) la Società "Acque di Vulci" S.r.l. richiedente la Concessione, ha dimostrato di possedere le capacità tecnico-economiche per condurre un'impresa mineraria;
- 13) il programma di sfruttamento futuro del giacimento minerario, così come risulta dagli elaborati prodotti a corredo dell'istanza della Concessione Mineraria in argomento, è in linea con le finalità del rilascio della Concessione medesima, fermo restando che la realizzazione delle opere deve essere preceduta dall'acquisizione preliminare di tutti i pareri e nulla osta necessari, anche in ragione dei vincoli esistenti;

RITENUTO che sussistano i presupposti tecnici per la delimitazione e costituzione delle Zone di protezione <<igienico-sanitaria>> ed <<ambientale>> dei pozzi di captazione di acqua minerale oggetto della Concessione Mineraria, ai sensi del combinato disposto degli artt. 10-36-37-38 e 39 della L.R. n. 90/80;

PRESO ATTO che la Società richiedente risulta aver trasformato la propria forma giuridica da "Società in accomandita semplice" (S.a.s.) a "Società a responsabilità limitata" (S.r.l.), come risulta dal certificato camerale inviato con nota pervenuta il 7/02/08, protocollo n. 20458;

PRESO ATTO che l'ufficio regionale competente, nel "rapporto istruttorio" del 7/05/08, ha ritenuto ammissibile la richiesta presentata dalla Società "Acque di Vulci" S.a.s. (ora S.r.l.), per il rilascio

della concessione denominata "Paglieto 1", di estensione ha 17.40 (diciassette ettari e quaranta ari) e durata di anni 25 (venticinque), comprensiva della istituzione delle Zone di protezione;

ACQUISITO il parere favorevole della Commissione regionale consultiva per le acque minerali e termali (art. 40, 41, 42 della L.R. n.90/80) nella riunione del 13 maggio 2008;

VISTI i seguenti allegati, parti integranti della presente determinazione:

- 1) <<VERBALE DI DELIMITAZIONE>> dell'area della richiesta di concessione di acqua termominerale denominata "Paglieto 1", sottoscritto in data 19/06/08 dai funzionari regionali incaricati, comprensivo della monografia dei vertici, planimetria catastale Scala 1:4.000, sulla quale con linea perimetrale rossa continua è delimitata la concessione, con vertici contrassegnati con numeri romani da I a VI, di superficie Ha 17.40 (ettari diciassette - are quaranta), distinti al foglio n.31, particelle 160, 166, 14, 82, 105, 133, 134 del N.C.T. del comune di Canino;
- 2) <<PLANIMETRIA CATASTALE>>, scala 1:4.000, contenente la delimitazione della Zona di <<protezione igienico sanitaria>> con linea perimetrale nera e sfondo giallo e della Zona di <<protezione ambientale>>, con linea perimetrale nera continua e sfondo verde erba;

RITENUTO che possa essere rilasciata alla Società "Acque di Vulci" S.r.l., con sede in Canino, Via Tuscania, 28, C.F. 01642760563, la concessione mineraria di acqua termominerale denominata "Paglieto 1", sita in territorio del comune di Canino, estesa Ha 17.40 (ettari diciassette - are quaranta), per la durata di anni 25 (venticinque), con contestuale istituzione delle Zone di tutela <<igienico sanitaria>> ed <<ambientale>>, fermo restando che la realizzazione delle opere deve essere preceduta dall'acquisizione preliminare di tutti i pareri e nulla osta necessari, anche in ragione dei vincoli esistenti,

DETERMINA

stante le premesse, parti integranti del presente atto,

- A. di accogliere l'istanza della "ACQUE DI VULCI" S.R.L., con sede in Canino, Via Tuscania, 28, C.F. 01642760563, pervenuta il 16/11/07 ed assunta agli atti con prot. n. 167291, ai sensi e per gli effetti della L.R. n.90/80 e successive modificazioni;
- B. di rilasciare alla Società anzidetta la concessione di acqua termominerale, denominata "PAGLIETO 1", sita in territorio del comune di Canino, avente estensione di Ha 17.40, riferimenti catastali N.C.T. di Canino, foglio n.31, particelle 160, 166, 14, 82, 105, 133, 134, per un periodo di anni 25 (venticinque), a far data dalla presente determinazione;
- C. di fissare la delimitazione cartografica e tecnica della concessione, adottando integralmente il <<VERBALE DI DELIMITAZIONE>>, redatto e sottoscritto in data 19 giugno 2008 dai funzionari regionali incaricati, comprensivo della monografia dei vertici, planimetria catastale Scala 1:4.000, sulla quale con linea perimetrale rossa continua è delimitata la concessione, con vertici contrassegnati con numeri romani da I a VI, di superficie Ha 17.40 (ettari diciassette - are quaranta), distinti al foglio n.31, particelle 160, 166, 14, 82, 105, 133, 134) N.C.T. di Canino;
- D. di fissare la delimitazione cartografica delle Zone di protezione della concessione <<Paglieto 1>>, come da disegno tecnico riportato sulla <<PLANIMETRIA CATASTALE>>, scala 1:4.000, quanto alla <<Zona di protezione igienico sanitaria>>, con linea perimetrale nera e sfondo giallo; quanto alla <<Zona di protezione ambientale>>, con linea perimetrale nera continua e sfondo verde erba;

Nel perimetro della ZONA DI PROTEZIONE IGIENICO - SANITARIA della concessione, ai sensi dell'art.10 L.R. n.90/80, sono fissati i seguenti divieti a protezione della falda mineralizzata:

per quanto attiene alle attività agricole o zootecniche:

- 1) è vietata la stabulazione fissa di bestiame da allevamento, nonché la costruzione di ricoveri, stalle o concimaie;
- 2) è vietato il pascolo di animali eccedente un carico di bestiame minimo ad ettaro, stabilito sulla base di criteri agronomici di conservazione della fertilità naturale del suolo e sulla base di criteri geologici di igienicità della falda sotterranea;
- 3) è vietato l'uso di geodisinfestanti e diserbanti chimici sul terreno;

- 4) è vietato lo spandimento di fertilizzanti, anticrittogamici, insetticidi, chemioterapici, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche sotterranee;

per quanto attiene alle costruzioni:

- 1) è vietata la costruzione di bacini per la raccolta delle acque (al di fuori delle vasche di fitodepurazione), nonché le perforazioni di pozzi per la ricerca di acque sotterranee (fatte salve le esigenze di ricerca e utilizzo per scopi minerari autorizzati dalla Regione);
- 2) la costruzione di strade deve essere effettuata in modo idoneo ad allontanare le acque al di fuori della zona di protezione igienico-sanitaria;
- 3) la costruzione di fabbricati per uso abitazione ed industriale deve essere attuata tenendo presente le seguenti norme:
 - le fondazioni devono essere del tipo a platea unica continua o fondazione equivalente;
 - le acque scure e chiare devono essere incanalate in fognoli impermeabili di gres, cemento o altro materiale idoneo, contenuti in un controtubo di cemento poggiato su un masso di fondazione o sistemi equivalenti migliorativi;
 - i fognoli devono scaricare le acque scure e chiare al di fuori della zona di protezione igienico-sanitaria, secondo i dettami delle vigenti disposizioni;

per quanto attiene alle attività produttive o commerciali:

- 1) è vietata l'apertura di nuove cave;
- 2) sono vietate le attività e gli insediamenti industriali, artigianali, zootecnici ed agricoli classificati <<insalubri>>, dal Decreto del Ministero della Sanità 5 settembre 1994.
- 3) sono vietati i centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli e gli impianti di trattamento dei rifiuti;
- 4) sono vietate le discariche di qualsiasi tipo, anche se controllate, nonché lo stoccaggio di rifiuti, prodotti reflui, sostanze chimiche pericolose, sostanze radioattive;

per quanto attiene allo smaltimento di acque o reflui civili:

- 1) è vietato l'insediamento di fognature e pozzi a dispersione. Per quelli esistenti il Comune dovrà effettuare una verifica sullo stato attuale di tenuta ed operare il ripristino dei tratti avariati. Per le fosse a tenuta, le Autorità sanitarie competenti dovranno verificarne, almeno ogni tre mesi, l'integrità ed il buon funzionamento;
- 2) è vietata la dispersione, ovvero l'immissione in fossi non impermeabilizzati di reflui, di fanghi e liquami anche se depurati;
- 3) è vietata la dispersione nel sottosuolo di acque bianche provenienti da piazzali e strade ed in particolare delle acque di prima pioggia.

Per quanto non espressamente specificato sopra si fa riferimento al Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152 sulla tutela delle acque dall'inquinamento ed, in particolare, dall'art. 21 sulla <<Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano>>.

Nel perimetro della ZONA DI PROTEZIONE AMBIENTALE della concessione, ai sensi dell'art.10 L.R. n.90/80, è fatto divieto di modificare l'attuale situazione agricola e morfologica, per non recare danno alla conservazione e qualificazione della falda idrominerale alimentante le sorgenti della concessione;

DETERMINA, inoltre,

- E. di approvare, per la parte strettamente mineraria, la relazione tecnico-economica ed il programma dei lavori per la realizzazione delle opere pertinenziali e del complesso termale, che dovranno essere realizzati entro tre anni dalla data della concessione, fatto salvo l'obbligo per la Società titolare di acquisire tutti i nulla osta, licenze ed autorizzazioni necessarie alla realizzazione;
- F. di dichiarare di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 32 del R.D. 29 luglio 1927 n.1443, le sorgenti, le opere di presa, di adduzione ed eventuale stoccaggio delle acque captate (opere pertinenziali), a servizio della concessione stessa;

G. di inviare al comune di Canino copia del presente atto, ai fini dell'adeguamento degli strumenti urbanistici (ai sensi degli artt. 10, 38 e 39 della L.R. 90/80), nonché per le azioni di vigilanza del rispetto delle prescrizioni contenute nell'atto ed eventuale divieto, per quanto di competenza, a qualsiasi insediamento o attività che possa compromettere le caratteristiche igienico - sanitarie o ambientali della falda mineralizzata.

H. di elencare i seguenti adempimenti a cui la Società "Acque di Vulci" S.r.l. dovrà attenersi:

- 1) entro tre mesi dalla data di notifica della presente determinazione, far pervenire alla Regione Lazio – Direzione Regionale Attività Produttive, copia autentica della nota di avvenuta trascrizione della determinazione stessa presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente per territorio;
- 2) versare le seguenti tasse, tributi e diritti regionali:
 - tassa di concessione regionale pari, salvo aggiornamenti futuri, ad €. 816,38 (ai sensi della L.R. 10 maggio 2001, n. 10 art. 5 e L.R. 2 maggio 1980, n. 30 e succ. mod.ni);
 - diritto proporzionale annuo anticipato pari, salvo aggiornamenti futuri, ad €. 2.582,28 (ai sensi dell'art.23, L.R. 26-06-80, n.90 con le modificazioni apportate dall'art.78 della L.R. 16-04-02, n.8 (€. 61,97 ad ettaro con un minimo di €.2.582,28);
- 3) attenersi a tutte le prescrizioni minerarie contenute nel D.P.R. 09/04/59, n.128 sulle <<Norme di polizia delle miniere e delle cave>>, (nomina di un Direttore responsabile di miniera, ecc.), nonché quelle sulla <<tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro>>, di cui al D.lgs 09/04/08, n. 81;
- 4) munirsi dei nulla osta urbanistici, ambientali, archeologici e di ogni altra autorizzazione necessaria per la tutela del territorio interessato, preventivamente alla realizzazione di qualsiasi opera, movimento terra, lavori o strutture nell'area della concessione;
- 5) provvedere all'installazione di misuratori di portata, di conducibilità elettrica e termografi alle sorgenti (od in prossimità dell'impianto di utilizzazione), per la rilevazione dei dati relativi alle caratteristiche dell'acqua derivata; nonché pluviografi per la rilevazione della meteorologia della zona. I dati dovranno essere conservati per almeno tre anni e resi disponibili ad ogni eventuale controllo;
- 6) programmare l'emungimento delle acque termominerali, compatibilmente con la conservazione delle risorse dell'intero bacino minerario di acque termominerali e con la persistenza delle emergenze naturali;
- 7) comunicare alla Direzione Regionale Attività Produttive – Area Ispettorato Regionale di Polizia Mineraria:
 - ogni sei mesi, la misurazione della portata dei singoli pozzi, previo avviso preventivo per l'eventuale presenza di un funzionario incaricato. I dati rilevati devono essere trascritti nel Registro delle portate;
 - entro il mese di gennaio di ciascun anno solare inviare il resoconto consuntivo annuale di coltivazione della miniera dell'anno passato e la statistica mineraria (produzione ed occupazione), nonché il programma annuale di coltivazione della miniera;
- 8) impegnarsi a fornire ai funzionari della Regione Lazio, incaricati delle vigilanza, i mezzi necessari per visitare i lavori;
- 9) attenersi a tutte le eventuali prescrizioni impartite dalle Autorità regionali competenti in materia di vigilanza sullo sfruttamento minerario ed in materia sanitaria o terapeutica;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

La presente concessione è accordata senza pregiudizio degli eventuali diritti dei terzi e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
(Dott. Guido Magrini)